

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.)
E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (RLSSA)

ISTRUZIONI PER L'USO

Con il presente vademecum si intende fornire uno strumento di supporto ai tutti i territori ed ai luoghi di lavoro per affrontare tutti gli adempimenti preparatori e attuativi della campagna per le elezioni delle R.S.U./RLSSA nel comparto Igiene Ambientale.

Nel testo che segue si fa riferimento:

Per Federambiente

- Art. 57 del CCNL: Prerogative e diritti sindacali;
- Art. 63 del CCNL: Ambiente di lavoro – Igiene e sicurezza del lavoro;
- Allegato n. 5 al CCNL: Regolamento per l'elezione della rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e dei rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (RLSSA);
- Testo coordinato Elezioni RSU e RLSSA 24 settembre 2013: nuovo testo coordinato del regolamento elettorale riassuntivo di tutte le modifiche apportate a partire dal mese di giugno 2013
- Verbale 23 settembre 2013: modifica o/e integrazione del regolamento elettorale per le elezioni delle RSU e dei RLSSA.

Per FISE/Assoambiente

- Art. 60 del CCNL: Prerogative e diritti sindacali;
- Art. 65 del CCNL: Ambiente di lavoro – Igiene e sicurezza del lavoro;
- Allegato n. 10 al CCNL: Regolamento per l'elezione della rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e dei rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (RLSSA);
- Testo coordinato Elezioni RSU e RLSSA 24 settembre 2013: nuovo testo coordinato del regolamento elettorale riassuntivo di tutte le modifiche apportate a partire dal mese di giugno 2013
- Verbale 23 settembre 2013: modifica o/e integrazione del regolamento elettorale per le elezioni delle RSU e dei RLSSA.

L'indizione e l'attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della R.S.U e degli RLSSA è attivata ad iniziativa delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Per questa tornata elettorale la nota per l'indizione inviata a Federambiente e ad Assoambiente è del 3 giugno 2013.

Conseguentemente, le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti danno comunicazione dell'attivazione della procedura per l'elezione della R.S.U. e degli RLSSA, con un preavviso di almeno tre mesi, alla rappresentanza sindacale e alla Direzione aziendale.

Per questa tornata contrattuale si è andati in deroga con i Verbali d'intesa del 18 luglio e del 2 agosto 2013 è la data ultima per la proclamazione territoriale è stata individuata al **5 agosto 2013**.

La comunicazione dell'indizione delle procedure elettorali va affissa anche nell'apposito albo aziendale.

Nel caso di mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l'elezione della R.S.U. e degli RLSSA le Associazioni sindacali nazionali stipulanti svolgono i necessari interventi atti a rimuoverne le cause, allo scopo di garantire l'elezione, comunque entro i due mesi antecedenti la scadenza della R.S.U. .

Per quanto di loro competenza, le unità produttive/aziende sono tenute a segnalare a Federambiente e ad Assoambiente gli eventuali ritardi nell'espletamento degli adempimenti relativi all'attivazione delle procedure.

Entro il 5 ottobre la Direzione aziendale consegna alla Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto in ogni unità produttiva/azienda e quanto necessario al normale svolgimento delle operazioni elettorali.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste per questa tornata elettorale è fissato per il **16 ottobre 2013**

17 ottobre, termine ultimo per la composizione della Commissione elettorale e sua formale comunicazione all'Azienda.

INDICE

1 - Quando si vota	pag. 4
2 - Dove si vota	pag. 4
3 - Come si determinano i Collegi elettorali	pag. 4
4 - Chi può presentare liste elettorali senza documentazione	pag. 4
5 - Chi può presentare liste elettorali allegando documentazione	pag. 4
6 - Dove presentare la documentazione da allegare alla lista	pag. 5
7 - Chi NON può presentare liste	pag. 5
8 - Chi verifica le regole per la presentazione delle liste	pag. 5
9 - Chi può candidarsi	pag. 6
10 - Chi NON può candidarsi	pag. 6
11 - Verifica delle candidature	pag. 6
12 - Accettazione della candidatura	pag. 6
13 - Candidatura e iscrizione all'Organizzazione sindacale	pag. 6
14 - Quando si presentano le liste	pag. 7
15 - Dove si presentano le liste	pag. 7
16 - Quante liste si possono sottoscrivere	pag. 7
17 - Chi presenta la lista	pag. 7
18 - Corretta denominazione delle liste	pag. 7
19 - Quanti candidati nella lista	pag. 7
20 - Verifica delle liste	pag. 8
21 - Chi può votare	pag. 8
22 - Commissione elettorale: chi può essere designato	pag. 8
23 - Commissione elettorale: chi NON può essere designato	pag. 8
24 - Commissione elettorale: composizione e compiti	pag. 8
25 - Commissione elettorale: compiti ed adempimenti	pag. 8
25 bis - Compiti dell'Amministrazione	pag. 9
26 - Modalità per l'esercizio del diritto di voto	pag. 9
27 - Gli scrutatori: nomina	pag. 9
28 - Operazioni precedenti il voto	pag. 9
29 - Operazioni di voto	pag. 10
30 - Operazioni di scrutinio	pag. 10
31 - Validità delle elezioni (raggiungimento del quorum)	pag. 11
32 - Non raggiungimento del quorum	pag. 11
33 - Calcolo addetti e numero componenti la RSU	pag. 11
34 - Calcolo addetti e numero RLSSA	pag. 12
35 - Operazioni di spoglio: calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi	pag. 12
36 - Esempi Calcolo del quorum e della ripartizione dei seggi alle liste	pag. 13
37 - Norma di solidarietà	pag. 14
38 - Insediamento RSU	pag. 15
39 - Ricorsi alla Commissione elettorale	pag. 15
40 - Ricorsi al Comitato dei garanti	pag. 15
41 - Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.	pag. 16
42 - Invio verbali di scrutinio	pag. 16
Calendario delle scadenze	pag. 17

1 - Quando si vota

Si vota il 26 e 27 novembre 2013 per la costituzione delle RSU e l'elezione degli RLSSA.

2 - Dove si vota

Nelle unità produttive/aziende aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti. Con l'espressione "lavoratori dipendenti" si deve intendere l'insieme dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con contratto d'apprendistato professionalizzante e con contratto a termine di durata superiore a 6 mesi.

3 - Come si determinano i Collegi elettorali

La cosiddetta "mappatura" delle RSU e degli RLSSA e, conseguentemente, dei Collegi elettorali sono definiti di comune accordo dalle strutture territoriali di settore delle Associazioni sindacali, abilitate alla presentazione delle liste, che terranno conto delle articolazioni organizzative dell'Azienda e delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti, al fine di garantire una adeguata composizione della rappresentanza.

Il "Regolamento" indica i criteri per la determinazione della Rsu e degli RLSSA in:

- la giurisdizione della R.S.U. è definita in corrispondenza delle aziende dell'impresa;
- all'interno della giurisdizione della R.S.U. il collegio elettorale, di norma, è unico, potendo esso comprendere in ciascuna lista rappresentanti dei vari settori dell'attività lavorativa presenti;
- in relazione ai settori di attività e all'ampiezza dei punti operativi, è possibile suddividere l'elezione di un'unica R.S.U. e l'elezione degli RLSSA in più collegi.

Inoltre, nel determinare i rispettivi collegi elettorali, le strutture territoriali di settore delle Associazioni sindacali sono impegnate a garantire, compatibilmente con le diverse realtà, l'adeguamento della rappresentanza alle professionalità presenti.

4 - Chi può presentare liste elettorali senza documentazione

Le Associazioni sindacali stipulate e firmatarie il CCNL: Fp Cgil, FIT Cisl, UilTrasporti, Fidel e UGL (limitatamente alle unità produttive/aziende che applicano il CCNL FISE/Assoambiente)

5 - Chi può presentare liste elettorali allegando documentazione

Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto e atto costitutivo notarile, a condizione che, preliminarmente, accettino espressamente e formalmente:

- i vigenti Accordi interconfederali;
- il vigente CCNL;
- il presente Regolamento;
- l'accordo di settore 1.3.2001 sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero, stipulato ai sensi della legge n. 146/1990 e succ. modificazioni;
- e, inoltre, a condizione che all'atto della presentazione della lista presentino un numero di firme di lavoratori dipendenti almeno pari al 5% degli aventi diritto al voto.

6 - Dove presentare la documentazione da allegare alla lista

La documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Le firme dei presentatori delle liste sono autenticate dalla Commissione elettorale

Il termine per la presentazione delle liste elettorali è fissato al **16 ottobre 2013**.

7 - Chi NON può presentare liste

1. le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando la denominazione esatta di questa ultima per come risulta dallo statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l'accertamento della rappresentatività sindacale;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

8 - Chi verifica le regole per la presentazione delle liste

La Commissione elettorale che non le accetta quando non rispondano ai requisiti richiesti comprovati dalla presentazione dei seguenti documenti:

- *per le Associazioni sindacali stipulati e firmatarie il CCNL: Fp Cgil, FIT Cisl, UilTrasporti, Fiadel:* una dichiarazione sottoscritta dalle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. Nazionali stipulanti e firmatarie;
- *per le Associazioni sindacali non firmatarie e non stipulanti:* lo Statuto e l'atto costitutivo notarile; dalla dichiarazione sottoscritta dai presentatori della lista con la quale sono accettati espressamente gli Accordi interconfederali, il vigente CCNL, il Regolamento elettorale, l'Accordo 1.3.2001 sull'esercizio del diritto di sciopero; da un elenco, controfirmato dai presentatori della lista, di dipendenti aventi diritto al voto, debitamente firmato dagli stessi con indicazione del relativo documento di identità, in numero almeno pari al 5 % degli aventi diritto al voto, a termini dell'art. 8 del regolamento.

Ogni Associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.

9 - Chi può candidarsi

Federambiente e FISE/Assoambiente

Per le Rsu:

Tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con contratto d'apprendistato professionalizzante e con contratto a termine di durata superiore a 6 mesi.

Per le RLSSA

Tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, in forza presso l'azienda.

10 - Chi NON può candidarsi

1. i presentatori della lista;
2. i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi).
3. tutti coloro in carica in organismi istituzionali con cariche esecutive in partiti e/o in movimenti politici. Per altri tipi di incompatibilità valgono le disposizioni previste dagli statuti delle rispettive OO.SS.

11 - Verifica delle candidature

E' possibile candidarsi in una sola lista.

Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza d'opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

12 - Accettazione della candidatura

Non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Infatti, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista.

13 - Candidatura e iscrizione all'Organizzazione sindacale

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste si è presentato, fermo restando che per l'eletto, iscritto o non iscritto alla Organizzazione sindacale nelle cui liste si è presentato, la successiva iscrizione ad una Organizzazione sindacale diversa da quella in cui si è stati eletti determina la decadenza dalla carica e la sostituzione del primo dei non eletti della lista originaria di appartenenza.

14 - Quando si presentano le liste

Le liste possono essere presentate sino al 16 ottobre 2013, ultimo giorno utile.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione nell'albo messo a disposizione dell'azienda, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui gli uffici siano chiusi nella giornata del 16 ottobre 2013 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

15 - Dove si presentano le liste

Alla Commissione elettorale.

16 - Quante liste si possono sottoscrivere

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

17 - Chi presenta la lista

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere:

1. un dirigente sindacale territoriale dell'organizzazione sindacale interessata;
2. un dipendente delegato dall'organizzazione sindacale (la delega deve essere allegata alla lista).

Il regolamento elettorale non esclude la possibilità di essere presentatore di lista in più luoghi di lavoro e, inoltre, ciò non pregiudica la possibilità di essere candidato nel proprio luogo di lavoro.

18 - Corretta denominazione delle liste

Nella presentazione della lista le Organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della Organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

19 - Quanti candidati nella lista

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4].

L'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

20 - Verifica delle liste

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. L'azienda non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri. E' possibile la presentazione di una sola lista per ogni Organizzazione sindacale.

21 - Chi può votare

Per le Rsu:

Tutti i lavoratori, anche comandati, con contratto a tempo indeterminato, con contratto d'apprendistato professionalizzante e con contratto a termine di durata almeno semestrale.

Per le RLSSA:

Tutti i lavoratori, anche comandati, non in prova con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato almeno semestrale in forza presso l'azienda.

22 - Commissione elettorale: chi può essere designato

La Commissione elettorale è composta da lavoratori e da lavoratrici non in prova, non candidati e non presentatori di lista nonché da rappresentanti delle OO.SS. (esclusi i rappresentanti legali) designati in modo paritetico dalle Associazioni sindacali in possesso dei requisiti per la presentazione delle liste e che abbiano presentato lista.

Ognuna delle OO.SS. presentatrice di lista nomina pariteticamente, fino ad un massimo di 2, i rappresentanti che non possono essere candidati.

23 - Commissione elettorale: chi NON può essere designato

I presentatori di lista e i candidati

24 - Commissione elettorale: composizione

La Commissione elegge al suo interno il Presidente, a maggioranza di tutti i suoi componenti.

La Commissione elettorale viene integrata da eventuali altri componenti in caso di presentazione di ulteriori altre liste alla scadenza del 17 ottobre.

25 - Commissione elettorale: compiti ed adempimenti

La Commissione elettorale ha il compito di:

- acquisire dall'azienda l'elenco generale degli elettori;
- autenticare le firme dei presentatori delle liste o accettare liste già autenticate da un pubblico ufficiale autorizzato come da disposizioni di legge.
- ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal Regolamento;
- verificare il possesso dei requisiti e la valida presentazione delle liste;
- costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
- affiggere le liste elettorali **entro il 11 novembre 2013**.
- comunicare ai lavoratori la data, il luogo e l'orario delle votazioni;
- distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

- predisporre le schede elettorali: comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione delle liste elettorali, l'ordine di precedenza nella scheda elettorale viene estratta a sorte;
- nominare per ogni seggio il Presidente e gli scrutatori;
- vigilare sulla correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
- esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini del Regolamento;
- proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste e la Direzione aziendale.

I componenti della Commissione elettorale hanno diritto alla corresponsione della retribuzione normale per il tempo necessario allo svolgimento delle attività di competenza.

25 bis – Compiti dell’Azienda

L’Azienda provvede a quanto necessario al normale svolgimento delle operazioni elettorali (utilizzo di locali, di fotocopiatrice per riproduzione di materiale elettorale nonché di telefono/fax secondo le disponibilità aziendali).

Inoltre, qualora al 15 ottobre 2013 non si sia ancora insediata la Commissione Elettorale, l’Azienda convoca i componenti indicati dalle OO.SS. all’azienda stessa, entro e non oltre i 5 giorni successivi.

26 – Modalità per l’esercizio del diritto di voto

Il luogo e l’orario delle votazioni sono stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere l’esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio.

Almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, la Commissione elettorale, mediante comunicazione affissa nell’albo messo a disposizione dall’azienda, informa i lavoratori circa il luogo e l’orario delle votazioni.

Qualora l’ubicazione delle strutture operative, amministrative e degli impianti e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione.

27 - Gli scrutatori: nomina

Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, tutti nominati dalla Commissione elettorale.

E’ facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

In ogni caso, la designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l’inizio delle votazioni.

Per i Presidenti e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, dà luogo alla corresponsione della retribuzione globale.

28 - Operazioni precedenti il voto

Allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di voto, i seggi sono tenuti aperti per due giorni consecutivi negli orari stabiliti dalla Commissione elettorale.

A cura della Commissione elettorale, ogni seggio viene munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio e dispone di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, predisposto dall'azienda.

29 - Operazioni di voto

La votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. Per essere ammessi al voto, gli elettori devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi devono essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Nel consegnare la scheda all'elettore, il Presidente gli fa apporre la firma accanto al suo nominativo nell'elenco degli aventi diritto.

Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona. Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

L'elettore può manifestare il voto di preferenza fino al massimo di due candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero trascrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

30 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi.

Apertura delle urne dopo la constatazione del raggiungimento del quorum

Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio consegna alla Commissione elettorale il verbale dello scrutinio stesso su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione (schede elettorali, elenchi, ecc.). In caso di più seggi, la Commissione elettorale procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

Al termine delle operazioni di cui al comma precedente, la Commissione elettorale provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi, esclusi i verbali. Dopo la definitiva convalida della R.S.U., il plico sigillato viene conservato, per almeno tre mesi, secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l'integrità.

Successivamente, è distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

I verbali di scrutinio sono conservati dalla R.S.U. e, in copia, dall'amministrazione del personale dell'azienda.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

In tutti i casi il voto è nullo se:

- la scheda riporta la croce su più simboli;
- non si esprimono voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;
- la scheda non è quella consegnata all'elettore.

Si tenga conto che:

- nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

31 - Validità delle elezioni (raggiungimento del quorum)

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio:

nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$;

nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

32 - Non raggiungimento del quorum

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste. **Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.**

33 – Calcolo addetti e numero componenti la RSU

Il calcolo si effettua in base all'elenco degli aventi diritto al voto consegnato alla Commissione elettorale entro il 25 settembre.

Federambiente

- a. aziende da 16 a 60 dipendenti: 3 componenti;
- b. aziende da 61 a 175 dipendenti: al numero minimo di 3 componenti si aggiunge 1 componente ogni 35 dipendenti (max 7 componenti);
- c. aziende da 176 a 360 dipendenti: al numero minimo di 7 componenti si aggiunge 1 componente ogni 70 dipendenti (max 9 componenti);
- d. aziende da 361 a 1000 dipendenti: al numero minimo di 9 componenti si aggiunge 1 componente ogni 80 dipendenti (max 17 componenti);
- e. aziende da 1001 a 5000 dipendenti: al numero minimo di 17 componenti si aggiunge 1 componente ogni 90 dipendenti;
- f. aziende con dipendenti superiori a 5000: il numero dei componenti è pari a 71.

Il numero dei componenti della R.S.U. deve essere sempre dispari.

Qualora l'applicazione del criterio di cui al comma 5 determini un numero pari di componenti, tale numero sarà arrotondato al numero dispari immediatamente superiore.

Per contro, qualora l'applicazione del predetto criterio determini un numero dispari di componenti, seguito o meno da un decimale, resterà confermato il numero dispari.

FISE/Assoambiente

- a. unità produttive da 16 a 60 dipendenti: 3 componenti;
- b. unità produttive da 61 a 175 dipendenti: al numero minimo di 3 componenti si aggiunge 1 componente ogni 35 dipendenti nell'intervallo tra 61 e 175 (max 7 componenti);
- c. unità produttive da 176 a 360 dipendenti: al numero minimo di 7 componenti si aggiunge 1 componente ogni 70 dipendenti nell'intervallo tra 176 e 360 (max 9 componenti);
- d. unità produttive oltre 360 dipendenti: al numero minimo di 9 componenti si aggiunge 1 componente ogni 70 dipendenti da 361 in poi.

Il numero dei componenti della R.S.U. deve essere sempre dispari.

Qualora l'applicazione del criterio di cui al comma 5 determini un numero pari di componenti, tale numero sarà arrotondato al numero dispari immediatamente superiore. Per contro, qualora l'applicazione del predetto criterio determini un numero dispari di componenti, seguito o meno da un decimale, resterà confermato il numero dispari.

34 - Calcolo addetti e numero RLSSA

Il calcolo si esegue in base all'elenco degli aventi diritto al voto consegnato alla Commissione elettorale entro il 25 settembre 2013.

Federambiente

- a. aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori: 1 RLSSA
- b. aziende o unità produttive da 201 a 1000 lavoratori: 3 RLSSA
- c. aziende o unità produttive oltre 1000 lavoratori: 6 RLSSA.

FISE/Assoambiente

Aziende o unità produttive con più di a 15 lavoratori

- a. aziende o unità produttive fino da 16 a 200 lavoratori: 1 RLSSA
- b. aziende o unità produttive da 201 a 1000 lavoratori: 3 RLSSA
- c. aziende o unità produttive oltre 1000 lavoratori: 6 RLSSA.

Aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori

L'elezione del RLSSA si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione e a trasmetterlo tempestivamente al datore di lavoro.

35 - Operazioni di spoglio: calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi

Il numero dei seggi viene ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti riportati dalle singole liste concorrenti.

Nell'ambito delle liste che hanno conseguito i voti, i seggi sono attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.

A parità di voti di preferenza, vale l'ordine della lista.

I seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

36 - Esempi

Esempio: caso di una unità produttiva/azienda che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 5 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM:

il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 5) e cioè $119 : 5 = 23,80 = \text{QUORUM}$

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum, la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1:

i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n.1	voti validi	46
lista n.2	voti validi	44
lista n.3	voti validi	23
lista n.4	voti validi	4
totale	voti validi	117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n.1 voti validi 46 diviso quorum 23,80 = 1 seggi resti 22,2

lista n.2 voti validi 44 diviso quorum 23,80 = 1 seggi resti 20,2

lista n.3 voti validi 23 diviso quorum 23,80 = 0 seggi resti 23

lista n.4 voti validi 4 diviso quorum 23,80 = 0 seggi resti 4

totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell'assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2:

i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n.1	voti validi	55
lista n.2	voti validi	40
lista n.3	voti validi	12
lista n.4	voti validi	10
totale	voti validi	117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1	voti validi	55	diviso quorum 39,666	= 1 seggio	resti	15,333
lista n. 2	voti validi	40	diviso quorum 39,666	= 1 seggio	resti	0,333
lista n. 3	voti validi	12	diviso quorum 39,666	= 0 seggi	resti	12,000
lista n. 4	voti validi	10	diviso quorum 39,666	= 0 seggi	resti	10,000
totale	voti validi	117				

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati.

Per evitare che i seggi non si attribuiscono, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

37 - Norma di solidarietà

Nel caso in cui una o più liste rappresentative delle Organizzazioni nazionali stipulanti FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL non raggiunga il quorum necessario per l'assegnazione di un seggio e tuttavia abbia comunque riportato un numero di voti almeno pari alla metà del quorum elettorale, dai seggi complessivamente attribuiti alle liste delle predette OO.SS. stipulanti sarà assegnato un seggio a una o più delle Organizzazioni sindacali stipulanti, in virtù del "patto di solidarietà sindacale".

Qualora il numero dei seggi complessivamente a disposizione delle OO.SS. stipulanti non sia sufficiente a realizzare la finalità di cui sopra, da tali seggi sarà assegnato un seggio a una o più delle OO.SS. stipulanti, che non abbia raggiunto il quorum necessario per l'assegnazione di un seggio, in funzione della più elevata percentuale di voti ottenuta.

Qualora una o più O.S. stipulante non abbia ottenuto alcun seggio ma abbia comunque raggiunto almeno la metà del quorum elettorale, alla stessa verrà attribuito un seggio – in virtù del “patto di solidarietà sindacale” – da parte della O.S. stipulante che, a parità di seggi assegnati, abbia ottenuto il minor numero di voti.

38 – Assegnazione seggi e insediamento RSU

Sulla base dei risultati dello scrutinio, la Commissione elettorale procede alle assegnazioni dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti.

L'insediamento della RSU avverrà, in tutto il territorio nazionale il 13 dicembre 2013, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte della direzione aziendale o da parte delle organizzazioni sindacali. In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

39 – Ricorsi alla Commissione elettorale

Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, trascrivendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

Entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, copia del verbale di cui al comma 1 e dei verbali di seggio devono essere notificate, da parte della Commissione elettorale a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, e altresì, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla Associazione datoriale di categoria che, a sua volta, ne dà pronta comunicazione all'azienda.

40 – Ricorsi al Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso al Comitato dei garanti, entro 10 giorni dallo scadere dei termini di cui all'art. 16, commi 2 e 3.

Tale Comitato è composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste, da un rappresentante

dell'Associazione datoriale ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

41 – Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

Definiti gli eventuali ricorsi, la nomina dei componenti della R.S.U. viene comunicata per iscritto, a firma del Presidente, dalla Commissione elettorale alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista e alla Direzione del personale dell'azienda.

42 – Invio verbali di scrutinio

La Commissione Elettorale invia i verbali di scrutinio alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. presentatrici di lista le quali avranno il compito di inviarle a sua volta alle Segreterie Nazionali di riferimento.

CALENDARIO SCADENZE

lunedì 5 agosto

PROCLAMAZIONE ELEZIONI

Da parte delle strutture sindacali territoriali:

- attivazione della procedura per l'elezione della RSU e del RLSSA
- comunicazione scritta alla direzione aziendale circa l'attivazione della procedura
- comunicazione ai lavoratori di avvio della procedura affissa nelle bacheche aziendali

lunedì 30 settembre

COSTITUZIONE COMM.NE ELETT.LE UNICA

Costituzione della Commissione Elettorale unica e sua formale comunicazione all'azienda

sabato 5 ottobre

CONSEGNA ELENCO AVENTI DIRITTO

Da parte della Direzione Aziendale:
consegna alla Commissione elettorale dell'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto

mercoledì 16 ottobre

PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI

Termine ultime per la presentazione delle liste da parte di tutte le OO.SS. aventi titolo

giovedì 17 ottobre

COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

lunedì 11 novembre

AFFISSIONE LISTE ELETTORALI

sabato 23 novembre

DESIGNAZIONE SCRUTATORI

Termine ultimo

**martedì 26 e
mercoledì 27 novembre**

SVOLGIMENTO VOTAZIONI

venerdì 13 dicembre

ENTRATA IN CARICA

degli eletti RSU/RLSSA